

Civile Sent. Sez. 3 Num. 27165 Anno 2016

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 28/12/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 10420-2014 proposto da:

FALLIMENTO GO RI GOMMA SPA , in persona del curatore  
dott. GIACOMO CAMPO, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA PIER VETTORI 19, presso lo studio  
dell'avvocato RAFFAELE LAVARRA, rappresentata e  
difesa dagli avvocati FRANCESCA BUONO, PAOLO PUCCIO  
giusta procura in calce al ricorso;

2016

2124

- *ricorrente* -

**contro**

SUPERGOMMA SRL ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1493/2013 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO  
SESTINI;

udito l'Avvocato FRANCESCA BUONO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso  
per il rinvio a nuovo ruolo per l'integrazione del  
contraddittorio nei confronti del FALLIMENTO  
SUPERGOMMA SRL.



#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giugno 2004, il Fallimento della Go.Ri. Gomma s.p.a. convenne in giudizio la Supergomma s.r.l. per sentir dichiarare risolto, per inadempimento della convenuta-affittuaria, il contratto di affitto di azienda relativo ad uno stabilimento industriale, con condanna all'immediato rilascio e al pagamento dei canoni insoluti.

La convenuta resistette alla domanda, eccependo -tra l'altro- l'incompetenza del Tribunale a fronte dell'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di affitto.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la Supergomma al rilascio dello stabilimento e al pagamento di oltre 679.000,00 euro.

Nel corso del giudizio di appello, il Tribunale di Melfi dichiarò il fallimento della Supergomma, con sentenza depositata il 21.10.2011.

Con successivo ricorso depositato il 21.11.2012, il Fallimento GO.RI. chiese che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per non essere stato tempestivamente riassunto dopo l'interruzione determinata dalla pronuncia di fallimento.

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di estinzione ritenendo che l'art. 43, 3° co. 1. fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo,



non fosse applicabile ad un giudizio iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore (avvenuta il 16.7.2006); tanto rilevato, ha ritenuto valida la clausola compromissoria e ha dichiarato l'improponibilità delle domande avanzate dal Fallimento GO.RI..

Ricorre per cassazione la Curatela soccombente, affidandosi a due motivi; le intime non svolgono attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo ("violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 43, comma terzo, L.F. in relazione all'art. 150 D. L.vo 5/2006 e agli artt. 46 e 58 L. n. 18.6.2009 n. 69") la ricorrente censura la sentenza laddove ha escluso che si fosse verificata l'interruzione del giudizio sul rilievo che la nuova formulazione dell'art. 43 l. fall. non potesse trovare applicazione, *ratione temporis*, in un giudizio iniziato nell'anno 2004, e quindi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Rileva che la dichiarazione di fallimento della Supergomma era intervenuta nell'anno 2011 e che, in relazione a tale fallimento, dovevano trovare applicazione tutte le previsioni introdotte dal D. L.vo n. 5/2006, con consequenziale automaticità dell'interruzione del giudizio, non ostandovi la previsione transitoria contenuta nell'art. 150 dello stesso D. L.vo, attinente esclusivamente ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle



domande di concordato preventivo pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Aggiunge che, alla data di presentazione del ricorso per la dichiarazione di estinzione, erano ampiamente decorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento della Supergomma e dal momento (coincidente con la data di pubblicazione della sentenza) in cui il curatore aveva acquisito legale conoscenza dell'evento interruttivo (atteso che nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento si dava atto della pendenza del giudizio di impugnazione proposto dalla Supergomma nei confronti del Fallimento GO.RI.)

2. Col secondo motivo ("violazione e falsa applicazione di norme di diritto - 808 c.p.c."), la ricorrente censura la Corte per non avere affrontato la questione della opponibilità della clausola compromissoria al fallimento e ribadisce la tesi della inopponibilità per essere il curatore "terzo" rispetto alle parti del contratto di affitto.

3. Il primo motivo è fondato, alla luce del condivisibile principio espresso da Cass. n. 5650/2013, secondo cui **"la modifica all'art. 43 legge fall. introdotta dall'art. 41 d. lgs. n. 5 del 2006 trova applicazione ai sensi dell'art. 153 D. lgs cit. a partire dal 16 luglio 2006"** e non giova ad escluderne l'applicazione ai giudizi pendenti **-sempreché la procedura concorsuale sia stata avviata dopo la suddetta data di entrata in**



vigore- "il richiamo alla disciplina transitoria dettata dall'art. 150 D. lgs. cit. che stabilisce che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato preventivo pendenti alla stessa, sono definiti dalla legge anteriore"; non si tratta, infatti, "di applicare le norme che regolano la procedura concorsuale, comunque avviata successivamente al 16 luglio 2006, e quindi regolata dalle nuove disposizioni, quanto piuttosto di applicare ai processi pendenti la nuova disciplina processuale già in vigore all'epoca della dichiarazione di fallimento".

Accolto pertanto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, deve cassarsi la sentenza con rinvio per l'accertamento della effettiva decorrenza del termine di riassunzione (alla luce del principio espresso dalla medesima Cass. n. 5650/2013: "al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata") e per la verifica

dell'eventuale decorso del termine semestrale di riassunzione (secondo il vecchio testo dell'art. 305 c.p.c., applicabile razione temporis).

4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Roma, 26.10.2016